

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E LA/E
ASSOCIAZIONE/I.....
PERIODO 1° LUGLIO 2016 – 30 SETTEMBRE 2016**

L'anno il giorno del mese di

Tra

Il Comune di Torino, codice fiscale 00514490010, in persona deldella Direzione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, domiciliato, al fine del presente atto, presso la sede di

e

L'Associazione (referente del gruppo.....), con sede in,
.....P. IVA....., in persona del Legale Rappresentante
Sig....., nato a....., il....., residente a
..... (.....) inn.....

In base a quanto previsto:

- dalla L.R. n. 38/1994, che, richiamandosi alla normativa nazionale (Legge 266/1991), prevede la stipula di convenzioni tra Enti Locali e Associazioni di Volontariato;
- dalla Deliberazione del C.C. del 10/03/1997 mecc. n. 0700493/19 individua la convenzione quale strumento idoneo a regolare le prestazioni richieste alle organizzazioni di volontariato in ambiti specifici di collaborazione;
- dalla Deliberazione della Giunta Comunale del 15 marzo 2016 n. mecc. 01189/019, con cui sono state approvate le Linee Guida per l'erogazione dei contributi ordinari per l'anno 2016 nell'ambito socioassistenziale, sociosanitario, promozione della salute,
- dalla Legge n. 190/2012 art.1 comma 9 lettera e) che stabilisce che non devono sussistere rapporti di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti beneficiari del contributo e i Dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO

Forma oggetto della convenzione la collaborazione con il “Servizio Aiuto Anziani” e con i Servizi Sociali circoscrizionali per lo svolgimento delle attività e delle prestazioni destinate a un numero di anziani per il territorio del/i distretto/i sanitario/i n.....(circoscrizioni.....), individuati come più vulnerabili agli effetti delle alte temperature dovute alle ondate di calore, in ottemperanza alle Linee Guida ministeriali e regionali di cui alla D.G.R. n. 2-5947 del 2007 “Promozione degli interventi mirati a prevenire i danni alla salute provocati da eccessi di temperatura ambientale”, nonché di anziani con fragilità sociale, in particolare le persone sole, su cui attivare azioni di vigilanza, monitoraggio e sostegno, in collaborazione con i Servizi sociali del territorio.

Gli interventi/le attività diretti/e a contrastare gli effetti negativi sugli anziani fragili in relazione agli eventi climatici, “Emergenza Caldo”, nell'ambito di una più generale strategia di intervento anche a sostegno della domiciliarità, saranno svolte in sinergia con i fornitori accreditati di prestazioni domiciliari operanti sul territorio cittadino (Gara 12/2011 Determinazione dirigenziale del 26 maggio

2011 n. mecc. 2011 03151/019) e con i presidi residenziali per anziani autorizzati presenti nel territorio cittadino per l'erogazione di interventi appropriati e utili a sostegno delle persone anziane nel periodo estivo, ai fini di contrastare le ondate di calore.

ART. 2

FINALITÀ

La convenzione, nell'ambito di una più generale strategia di intervento anche a sostegno della domiciliarità, ha come finalità l'erogazione di interventi e/o lo svolgimento di attività/iniziativa appropriate e utili a sostegno delle persone anziane nel periodo estivo con l'obiettivo di contrastare le eventuali ondate di calore.

ART. 3

PRESTAZIONI/ATTIVITA' PREVISTE

Il progetto presentato dall'Associazione di volontariato prevede lo svolgimento delle sotto elencate prestazioni, anche in collaborazione con i seguenti partners sulla base dell'accordo sottoscritto con questi ultimi:

- Associazione/i di volontariato.....
Attività/prestazioni dei volontari.....

- Fornitore/i accreditato/i di prestazioni domiciliari sociali e sociosanitari.....
Prestazioni domiciliari.....

- Prestazioni sperimentali (prestazioni accessorie).....

- Presidio/i residenziale per anziani autorizzato/i
Attività/iniziativa.....

ART. 5

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI/ATTIVITA' INDICATI/E NEL PROGETTO

Le prestazioni/attività soprariportato si svolgeranno con le seguenti modalità:

.....
.....
.....

ART. 6

CONTROVERSIE

L'Amministrazione comunale, verificate eventuali inadempienze da parte delle Associazioni nell'assolvimento degli impegni previsti, contesta per iscritto all'Associazione interessata i fatti rilevati, in attesa delle controdeduzioni che debbono pervenire entro il termine massimo di giorni quindici dall'invio della contestazione.

Qualora le giustificazioni addotte non siano accettabili e permangano gravi motivi tali da compromettere la collaborazione esistente, fatta salva la possibilità di non procedere al rimborso delle spese previste nei confronti dell'Associazione inadempiente per i fatti oggetto di contestazione, l'Amministrazione si riserva la possibilità di adottare modifiche o risolvere il rapporto convenzionale in atto.

ART. 7

OBBLIGAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI

Ai sensi dell'art. 2 della L. 11.8.1991 n. 266 le Associazioni operano con volontari che prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le Associazioni garantiscono che tutti i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche utili allo svolgimento delle prestazioni.

Lo svolgimento dell'attività dei volontari non dovrà interferire in alcun modo con gli obiettivi del Comune.

I volontari, nell'adempimento dei loro compiti, dovranno agire nel pieno rispetto delle esigenze della persona anziana, mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nei suoi confronti e del suo nucleo familiare.

Le Associazioni si impegnano a stipulare apposita polizza assicurativa per i volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione, relativa ad infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per il danno o incidenti, che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni, anche connesso con l'utilizzo di automezzi.

Le Associazioni sono tenute a fornire i nominativi dei volontari impegnati ai competenti uffici della Direzione Politiche Sociali, i quali sono tenuti a garantire la massima riservatezza rispetto ai dati in loro possesso riguardanti i volontari coinvolti.

Le Associazioni sono tenute a fornire ai competenti uffici della Direzione Politiche Sociali il nominativo del responsabile, che mantiene i contatti con gli Uffici Centrali ed i Servizi Sociali del territorio prescelto, ha la gestione degli aspetti organizzativi, coordina lo svolgimento delle attività dei volontari relative al servizio e partecipa ai momenti collettivi organizzati dall'Amministrazione finalizzati al confronto, all'informazione e alla riflessione sul servizio.

Ogni volontario nell'espletamento degli interventi sarà munito e sarà tenuto a mostrare un tesserino personale di riconoscimento rilasciato dall'associazione di appartenenza e indicante l'impiego nel servizio oggetto della presente convenzione.

ART. 8

OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

L'Amministrazione si impegna per la piena realizzazione del Progetto "Emergenza Caldo", tramite i propri uffici a diverso titolo coinvolti, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2.

La Città si assumerà a titolo di rimborso le spese effettivamente sostenute dall'Associazione di volontariato per un importo complessivo massimo di Euro e ad erogare il rimborso spese agli affidatari in relazione agli "affidi leggeri" previsti per Euro.....

La Città provvederà a liquidare ai fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie le competenze spettanti in relazione agli interventi effettuati per un importo complessivo massimo di Euro 25.000,00 Il Comune provvederà a effettuare attività di monitoraggio e di verifica periodica dell'esecuzione delle attività/prestazioni oggetto del Progetto, nonché attività di verifica periodica dei fabbisogni e della qualità delle prestazioni rese, anche mediante la misurazione del grado di soddisfazione degli utenti.

ART. 9

MODALITÀ RIMBORSO SPESE

L'Amministrazione potrà liquidare, su specifica richiesta dell'Associazione di volontariato, una prima tranche pari al 70% degli importi preventivati per le tipologie di spesa sottoriportati, dietro specifica istanza presentata dalle Associazioni ad esecutività della determinazione dirigenziale di approvazione del progetto nel suo complesso.

Successivamente le Associazioni potranno richiedere il saldo del 30% con presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo della convenzione.

La rendicontazione dovrà pervenire agli Uffici della Direzione Politiche Sociali, corredata dalla documentazione utile ai fini del rimborso, allegando pezze giustificative fiscalmente valide e in originale.

Il Comune provvederà al rimborso delle spese di norma entro 90 gg. dalla presentazione dei relativi giustificativi, completo di un dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e relativa documentazione.

La mancata presentazione costituisce sopravvenuta mancanza di interesse al rimborso e deve intendersi come rinuncia allo stesso con conseguente recupero dell'acconto versato.

Nel caso di interventi effettuati con il reperimento di volontari per "affidi leggeri", la Città rimborserà direttamente il volontario con l'erogazione mensile del contributo.

Il Comune provvederà a liquidare le spettanze dei fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione.

ART. 10

DURATA

Il progetto deve coprire l'arco temporale che va dal 1 luglio 2016 al 30 settembre 2016.

ART. 11

NORME DI RINVIO

Le Parti danno atto che tutte le eventuali spese inerenti la stipula della presente Convenzione sono a carico delle Associazioni che la sottoscrivono.

La presente Convenzione è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 2 della Legge n. 266/1991.

Per quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile.

ART. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - l'Associazione è Responsabile esterno dei dati personali nell'ambito del servizio fornito: i dati saranno forniti, raccolti e trattati esclusivamente in funzione e per fini inerenti la presente convenzione e saranno conservati presso le sedi competenti.

In tale qualità, l'Associazione è tenuta a garantire la protezione, l'integrità, la riservatezza, la legalità e la disponibilità di dati che utilizzano per la propria attività e per le proprie procedure finalizzate alla gestione dei dati nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza, in occasione del trattamento di pratiche, documenti e corrispondenza, di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

L'Associazione si obbliga ad informare i volontari circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio ed a comunicare il Responsabile del trattamento dei dati.

Data.....

Letto, confermato e sottoscritto

**Dirigente Servizio Anziani e Tutele
(Marina MERANA)**

**Legale Rappresentante
ASSOCIAZIONE.....
(.....)**